



Decreto n° 0124 / Pres.

Trieste, 24 giugno 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IRAP PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2015, N. 3 (RILANCIO IMPRESA FVG - RIFORMA DELLE POLITICHE INDUSTRIALI).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 24/06/2015

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 24/06/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 24/06/2015

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) e, in particolare, l'articolo 7 (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia) che introduce una riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore di imprese di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale;

Atteso che la norma sopra citata stabilisce che il beneficio della riduzione dell'aliquota Irap a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

- al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (g.u.u.e. L 352 del 24 dicembre 2013), oppure

- al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, (g.u.u.e L 352 del 24 dicembre 2013), oppure

- al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (g.u.u.e L 190 del 28 giugno 2014);

Visto in particolare l'articolo 7, comma 3 della legge regionale 3/2015, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al medesimo articolo 7, comma 1 della citata legge, sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3/2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 19 giugno 2015 con la quale è stato approvato il "Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)";

Decreta

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)" di cui al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -